

parando alcuno con Mandato, dovranno li Priori rispedito sigillato al Tribunale medesimo.

Non accetteranno Guardiani con Robe, Mercanzie, o Persone senza che siano essi Guardiani muniti di Mandato sottoscritto dall'Aggionto alle Contumacie.

Non accorderanno alli Guardiani, e Bastazzi sopra qualunque Contumacia di Robe, o Persone introdurre Mogli, Figliuoli, nè alcun altro in loro compagnia. Sarà proibito di abbinare all'espurgo di veruna Contumacia, Mercì suscettibili in poca quantità non capaci di un Bastazzo, m'avvertano il Tribunale con lettera dell'opportunità, che avessero di espurgarle con le altre; indichino tempo del distacco; e donde provengano, e dell'arrivo di essi, e nei Roli citino lettere del Tribunale, e Mandati relativi accordanti tali permissioni.

Osserveranno, che li Guardiani non stiano sopra più di una Contumacia senza espresso ordine del Tribunale, e quando diversamente si operasse, lo parteciperà al Tribunale medesimo.

Non permetteranno alli stessi Guardiani, o altri far Bettole, o Negozi con le Genti di Contumacia esistenti nei Lazzeretti, e li obbligheranno a tener sempre nette le Piazze, e li andj delle Contumacie da ogni cosa suscettibile, onde li Priori con sicurezza pos-